

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'EMERGENZA CASA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°53 del 26/09/2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°80 del 16/12/2008)

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento intende proporre un ventaglio di soluzioni e dare una risposta alle situazioni di emergenza abitativa che, pur presentando problematiche di immediata gravità (ad es. sfratti in corso di esecuzione coattiva) o in quanto casi gravi ed emergenti gestiti dal U.C. Alta Marginalità dell'Azienda USL 5 – Pisa non trovano risposta con lo strumento dei bandi E.R.P.

Gli interventi sono destinati a nuclei familiari, intendendosi per “nuclei familiari” quelli costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e affiliati. Fanno parte del nucleo familiare anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini di secondo grado, purché conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di famiglia. Per “nucleo familiare” si intende anche il nucleo composto da una sola persona.

Ai fini del presente Regolamento per “minimo vitale” deve intendersi quello definito e considerato dal Regolamento generale per la prestazione di servizi in campo sociale in vigore o come modificato nel tempo dalla competente struttura della USL.

Art. 2 - NUCLEI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA CASA

Sono considerati in condizione di emergenza casa ed hanno diritto alle prestazioni di cui all'art. 3, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi, i nuclei residenti nel Comune di Pisa che si trovano contemporaneamente nelle seguenti tre condizioni:

1. 1.1 hanno perso l'alloggio o si trovano nell'imminenza di perdere l'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale; oppure
1.2 si trovano in condizioni di grave disagio sociale.
- 2 posseggono i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di ERP indicati nella Tab. A) della legge regionale 96/1996.
- 3 non riescono a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato né altra sistemazione provvisoria.

Art . 3 - INTERVENTI PER L'EMERGENZA CASA

Gli interventi per i nuclei in condizioni di emergenza casa residenti nel Comune di Pisa sono i seguenti:

A- Albergazione in strutture private **o accoglienza temporanea** in strutture di proprietà comunale destinate a questo scopo.

È un intervento di prima accoglienza di norma non superiore ai 60 giorni. L'intervento è gratuito per i nuclei con reddito netto al di sotto del minimo vitale; i nuclei con reddito superiore al minimo vitale comparteciperanno alla spesa con una somma pari al 10% del reddito netto complessivo del nucleo familiare e comunque tale da lasciare agli stessi la disponibilità del minimo vitale.

B- Contributi comunali a carico del Fondo Sociale Emergenza Abitativa.

B-1) per nuclei con reddito al di sotto della soglia del minimo vitale:

B- 1.1) per nuclei alla ricerca di un nuovo alloggio

E' un intervento finalizzato a sostenere i nuclei indigenti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 e sono alla ricerca di un alloggio sul mercato privato.

Il contributo è erogato e quantificato dall'ufficio U.C. Alta Marginalità, in misura tale da garantire l'accesso nell'alloggio; la soglia di accesso è regolamentata dalla documentazione ISEE.

Potrà inoltre essere concessa la corresponsione di un contributo "una tantum" per il pagamento di importi a titolo di deposito cauzionale.

La durata massima del contributo è di anni 1 (uno), rinnovabile se perdura la situazione di indigenza e il rischio di perdita dell'alloggio reperito grazie al contributo.

B- 1.2) per la permanenza nell'alloggio

Nel caso di eventuale morosità potrà inoltre essere concessa la corresponsione di un contributo "una tantum" per la copertura totale o parziale della morosità.

La durata massimo del contributo è di anni 1 (uno) rinnovabile se perdura la situazione di indigenza e il rischio di perdita dell'alloggio.

B – 2) Rapporti tra Contributi comunali a carico del Fondo Sociale Emergenza Abitativa e contributo di cui alla legge 431/1998

In tutti i casi in cui il soggetto beneficia di un contributo erogato da parte della USL, ove il beneficiario ottenga nello stesso anno di riferimento, partecipando al relativo bando comunale annuale, anche il contributo statale erogato ai sensi dell'art. 11 della legge 431/1998, il contributo comunale già corrisposto dalla USL, vale come anticipazione del contributo statale stesso riferito al medesimo periodo. Pertanto, il beneficiario del contributo statale e comunale di cui alla legge 431/1998, riceverà lo stesso soltanto nella misura in cui sia superiore a quanto ricevuto in via anticipata dalla USL e solo per tale maggiore differenza. Quanto a lui spettante e già anticipato dalla USL sarà, invece, restituito dal Comune direttamente alla USL stessa.

C - Assegnazione temporanea di un alloggio pubblico fino ad un massimo di 24 mesi rinnovabili.

Questo intervento viene concesso solo quando tutti gli interventi precedenti risultano inefficaci a risolvere la situazione di emergenza casa.

La Commissione Tecnica Emergenza Casa, di cui al successivo art. 4, individua i soggetti aventi diritto all'intervento in base alla disponibilità di alloggi riservati dall'Amministrazione a tale scopo, secondo le quote stabilite dalla Giunta Comunale sul totale degli alloggi di risulta da assegnare ed in base ai seguenti criteri:

1) 1A) per le nuove emergenze casa:

- valutazione del grado di impossibilità a reperire una sistemazione, seppur provvisoria.

1B) per le situazioni di emergenza casa già in carico al servizio USL:

- valutazione del grado di insostenibilità delle soluzione già adottata (sistemazione in strutture ricettive, alloggio improprio, sistemazione autonoma provvisoria, contributo ad integrazione locazione, ecc.)

2) A parità di gravità della situazione di emergenza secondo i criteri di cui al n. 1, la preferenza sarà accordata tenendo conto dei seguenti elementi da valutare in modo complessivo:

- entità dei redditi complessivi del nucleo;
- presenza nel nucleo familiare di disabili o invalidi oltre il 66%, certificati a norma di legge;
- presenza nel nucleo familiare di anziani ultra 70enni;
- presenza nel nucleo familiare di minori al di sotto dei 10 anni;
- nucleo composto da genitore solo con figli.

È comunque condizione imprescindibile per poter beneficiare di tale provvedimento l'aver presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio di ERP, dall'istruttoria della quale emerge l'ottenimento di un punteggio non inferiore a quello della fascia di punteggio più bassa che ha consentito, sulla base dell'ultima graduatoria vigente prima di quella in corso di validità, a tutti i soggetti presenti nella medesima di conseguire l'assegnazione definitiva di un alloggio di ERP o l'essere in carico alla U.C. Alta Marginalità a causa di una situazione di straordinaria rilevanza socio-assistenziale.

La Giunta Comunale stabilisce le quote annuali di alloggi pubblici di risulta da riservare alle assegnazioni temporanee: le quote possono essere diversificate in base alle differenti problematiche delle varie categorie di soggetti in emergenza casa.

La Giunta Comunale stabilirà, inoltre, tenendo presente quanto stabilito in via transitoria dall'art.5, le modalità ed i criteri per l'eventuale trasformazione in definitive di future assegnazioni temporanee che non trovassero soluzione per il tramite della graduatoria di ERP.

ART. 4 - COMMISSIONE TECNICA EMERGENZA ABITATIVA

E' istituita la Commissione Tecnica Emergenza Abitativa composta da:

- A. Dirigente della Direzione "Politiche Abitative – Casa" o suo delegato;
- B. Responsabile U.C. Alta Marginalità della USL 5 Pisa;
- C. 1 dipendente dell'Ufficio Casa del Comune;
- D. 1 assistente sociale della U.C. Alta Marginalità;
- E. 1 assistente sociale della USL 5 e un funzionario del soggetto gestore del patrimonio ERP laddove è necessario riunire la Commissione per il parere di cui all'art. 32 bis della legge 96/1996.

La Commissione è presieduta dal Dirigente della Direzione Politiche Abitative o suo delegato che provvede anche a convocarla periodicamente o su richiesta di alcuno dei componenti.

Delle sedute della Commissione viene redatto apposito verbale.

In riferimento ad ogni singolo caso la Commissione Tecnica:

- accerta la sussistenza della condizione di emergenza casa in base all'art. 2;
- esprime il proprio parere sull'intervento ritenuto più opportuno in base alle specificità del caso preso in esame
- individua i soggetti in emergenza aventi titolo all'assegnazione temporanea di alloggi pubblici ai sensi del presente regolamento;
- esprime il parere di cui all'art. 32 bis della L.R. 96/1996 in merito al pagamento delle spese condominiali negli alloggi ERP.

L'intervento di emergenza per albergo e l'erogazione del contributo è autorizzato dai competenti organi della Azienda USL 5 Pisa in forza della delega a questa conferita in materia sociale. Il Dirigente della Direzione Politiche Abitative del Comune di Pisa adotta il provvedimento per le assegnazioni straordinarie.

Ogni sei mesi o su richiesta del Presidente della Commissione Consiliare Competente il Dirigente della Direzione politiche Abitative presenta una relazione alla stessa, in riferimento alla situazione complessiva dell'emergenza casa nel territorio comunale e agli interventi attivati dai Servizi.

Art. 5 NORMA TRANSITORIA

Preso atto di quanto disposto dall'art. 24 comma 3 della L.R. 96/1996 e dal presente Regolamento, si stabilisce in via transitoria di autorizzare la Direzione competente in materia di Politiche Abitative ad operare, su domanda degli interessati, una regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie effettuate sino al 1 gennaio 2008, che non hanno potuto trovare soluzione definitiva con le graduatorie di ERP fino ad oggi pubblicate, qualora siano possedute da parte del nucleo interessato le seguenti condizioni:

- si tratti di situazioni, valutate dai Servizi Sociali dell'Azienda USL 5 come di particolare e disagiata condizione economico e sociale, cretesi anteriormente al 1 gennaio 2008 (cioè quelle i cui provvedimenti di assegnazione/requisizione/concessione temporanea siano stati adottati entro il 1 gennaio 2008);
- il reddito convenzionale del nucleo non sia superiore a quello di accesso all'ERP nella misura attualmente vigente ai sensi della normativa regionale di riferimento;
- nessun componente del nucleo possieda immobili in proprietà o sia titolare di altri diritti reali su abitazioni adeguate al proprio nucleo familiare in qualsiasi località esse siano poste;

- il nucleo sia in regola con i pagamenti dei canoni e delle eventuali spese condominiali. Nei casi di accertata morosità la regolarizzazione è subordinata al pagamento dell'intero debito entro sei mesi dalla pubblicazione del presente atto **oppure alla sottoscrizione, entro il medesimo termine, di un piano di rateizzazione della morosità approvato dal soggetto gestore.**

Se il riscontro dei requisiti sopra specificati sarà positivo il Servizio Politiche Abitative procederà alla trasformazione dell'assegnazione da straordinaria e temporanea in definitiva.

Se, viceversa, il riscontro sarà negativo l'Ufficio adotterà un provvedimento di rilascio dell'alloggio in cui sia prevista anche la possibilità di esecuzione coattiva.

Art. 6 - NORMA FINALE

E' abrogato il "Regolamento per l'assegnazione dei alloggi di proprietà comunale o ingestione" approvato con delibera C.C. n. 440 del 30 novembre 1990 e successivamente integrato e modificato con delibere C.C. n. 108 del 12/6/92, n. 46 del 12/3/93 e n. 127 del 15/7/94.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale 96/1996 (e sue successive modifiche e/o integrazioni) e dalla vigente normativa in materia.